



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES - ANNO 2013

N. 68.

Data 05/11/2013

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole

Giugliano, li 04/11/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole

Giugliano, li 04/11/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L'anno duemilatredecim, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 15,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta **Decreto del Presidente della Repubblica**, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- **comma 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **commi 8. e 9.** Il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate

dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione

fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa di avere applicazione in questo Comune la TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni cessano di avere applicazione anche l'addizionale ex Eca (5%) e maggiorazione addizionale ex-Eca (5%) in precedenza di competenza del Comune per la copertura dei costi di smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti;

PRESO ATTO che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, e che per l'anno 2013, è stata determinata nella misura del 5% con delibera di giunta provinciale n. 444 del 5/7/2013;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", approvato con deliberazione nella seduta odierna;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione nella seduta odierna;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, precedentemente fissato al 30 giugno dal comma 381 dell'art 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità);

CONSIDERATO che i costi tra le due macrocategorie di utenze avvenuta in maniera tecnica, utilizzando le linee guida del Dipartimento delle Finanze, per l'elaborazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe, va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, del Decreto legge 201 del 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. Riduzione che, secondo quanto specifica l'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in maniera *inferiore* a quella tecnica.

Vista la relazione tecnico prestazionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, prodotta dal settore preposto, allegata al Piano finanziario sotto la lettera A), emerge che nell'ipotesi progettuale derivante dal piano proposto il raggiungimento del 51% di raccolta differenziata, in termini economici opera una riduzione pari ad € 2.164.927,00 dell'importo derivante dallo smaltimento della frazione indifferenziata, da riconoscere alle utenze domestiche sui costi variabili, e che la stessa deve essere addebitata alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste ultime.

ESAMINATE le tariffe, di cui all'allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, tutte elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

VISTO l'art. 5 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che integra e modifica l'art. 14 del decreto legge 06.12.2011 n.201 convertito in legge 22.12.2011 n.214;

PRESO ATTO che i comuni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale ha disposto che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201 del 2011, gli enti locali possono stabilire la scadenza e il numero delle rate del tributo;

VISTA la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013, con la quale emerge che deve essere assicurato all'erario entro l'anno in corso il gettito della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13 del D.L. n. 201 del 2011 e che possono essere posticipate al 2014 la scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013;

RITENUTO opportuno per l'anno 2013 stabilire n. **4 rate**:

1^ rata scadenza 16 dicembre 2013

2^ rata scadenza 16 febbraio 2014

3^ rata scadenza 16 aprile 2014

4^ rata scadenza 16 giugno 2014

precisando che sulla prima rata andrà computata la maggiorazione standard, di cui all'art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013, come risultanti da prospetto allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 4) **di stabilire** che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, sarà riscosso per l'anno 2013 in quattro rate scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2013, 16 febbraio 2014, 16 aprile 2014 e 16 giugno 2014;
- 5) **di dare atto** che in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, unitamente alla prima rata del tributo, della maggiorazione standard pari ad € 0,30 al metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di legge;
- 6) **di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione di cui al punto 5), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura deliberata dalla provincia;
- 7) **di disporre** che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2013, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000
- 8) **di pubblicare** il presente atto sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di scadenza della prima rata del tributo;
- 9) **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 10) **di dare atto** che la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- 11) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile

Il Dirigente
Dott. Gerardo D'Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.lgs 267/00)

Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile e tecnica del presente atto.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Girolamo Martino

P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica, su analogia relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno 12/11/2013 all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 12/11/2013

L'IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

U F F I C I O S E G R E T E R I A

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Li, 12/11/2013

IL RESPONSABILE

Prot...93 del...12/11/2013

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell'Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Settore Servizi Finanziari | <input type="checkbox"/> Settore Polizia Municipale e Servizi al cittadino |
| <input type="checkbox"/> Settore Affari Istituzionali | <input type="checkbox"/> Settore Edilizia e Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Settore Assetto del Territorio | <input type="checkbox"/> Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti |
| <input type="checkbox"/> Unità Interventi Infrastrutture Base NATO e PIU EUROPA | <input type="checkbox"/> Unità Emergenza Rom |

Li, 12/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
